

	<p>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET" LICEO SCIENTIFICO - IPA SPEZZANO ALBANESE  Via Nazionale 328 -87019 (CS) (Tel. 0981953570 Tel. e Fax 0981/1989904)  CODICE MECCANOGRAFICO CSIS05300V C.F. 88001870786  C/C/P n° 19139997  <a href="mailto:csis05300v@pec.istruzione.it">csis05300v@pec.istruzione.it</a> <a href="mailto:csis05300v@istruzione.it">csis05300v@istruzione.it</a>  <a href="http://www.iisbachelet.net/">http://www.iisbachelet.net/</a>  <a href="http://www.iisbacheletspezzano.gov.it">www.iisbacheletspezzano.gov.it</a>  DISTRETTO SCOLASTICO N. 25 - ROGGIANO GRAVINA</p>	 
---	--	--

Prot. 697 A/35  
Del 19 marzo 2020

Al Personale Docente e A.T.A.  
Ai Genitori  
Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Alla RSU  
Alle OO.SS.  
Alla DSGA  
Al Sito web / Albo on line  
*(con richiamo dalla sezione avvisi nella home page)*  
e p.c.

Al Presidente della Provincia di Cosenza  
Al Sindaco del Comune di Spezzano Albanese  
All'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  
All'ATP di Cosenza  
Al Comando Stazione Carabinieri di Spezzano albanese

Al Dipartimento della funzione pubblica  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it  
Agli Atti

**OGGETTO: Chiusura dell'istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) ed erogazione dei servizi amministrativi in modalità lavoro agile dal 20/03/2020 al 03/04/2020**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTI** gli artt. 32 e 97 della Costituzione italiana;
- **VISTO** l'art. 25 del D.Lgs 165/2001;
- **VISTO** il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **VISTA** la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- **VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di

adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

- **CONSIDERATO** che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- **VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- **VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
- **VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- **VISTO** l'art. 6, comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, che si riporta in modo estensivo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- **VISTA** la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- **VISTA** la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;
- **VISTO** l'art. 2 della Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai passaggi di seguito estensivamente riportati: Le amministrazioni, considerato che (...) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la

*necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;*

- **VISTA** la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
- **VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 70 del 17/03/2020, con particolare riferimento all'art. 87 recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”
- **VISTO** il proprio decreto prot. n.643 C/41 del 09/03/2020 che dispone la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria e l'interdizione di accesso ai plessi scolastici;
- **VISTO** il proprio decreto prot. n. 696 A/35 del 19/03/2020 che aggiorna il Piano delle Attività del personale A.T.A. dal 20/03/2020 al 04/04/2020, a seguito di integrazione delle direttive di massima alla DSGA prot. n. 691 A/35 del 19/03/2020, rinnovando al personale amministrativo l'invito a richiedere il collocamento in lavoro agile, ai sensi dell'aggiornamento delle disposizioni applicabili;
- **ACQUISITE** ed autorizzate in data 19/03/2020 le richieste di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità *lavoro agile* della Direttrice SGA, di 4 assistenti amministrativi e n. 1 assistente tecnico;
- **CONSIDERATO** che il *lavoro agile* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;
- **VISTA** la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
- **VISTO** l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;
- **VERIFICATO** come previsto nella suddetta nota, che non vi sono *attività indifferibili da rendere in presenza*, avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di *lavoro agile*, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata predisposta al Ministero del lavoro <https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/> in data odierna;
- **SENTITA** la DSGA;
- **CONSIDERATO** che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
- **CONSIDERATA** la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;
- **TENUTO CONTO** della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
- **CONSIDERATO** che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire

- a contenere la diffusione del COVID- 19;
- **PRESO ATTO** dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in Regione Calabria si prevede entro metà aprile;
  - **VISTO** l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)*;
  - **VISTO** l’art.396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*;
  - **VISTO** il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale*;
  - **VISTO** il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
  - **VISTA** la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
  - **VERIFICATO** che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziato in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato la DSGA e il personale di segreteria a lavorare in remoto dalla propria abitazione sugli applicativi in dotazione della scuola;
  - **VERIFICATO** che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line:
    - a) Registro elettronico
    - b) We School
    - c) Gruppi classe whatsapp, per gli utenti smart phone
    - d) Conference meeting tramite la piattaforma ZOOM
  - **ACCLARATO** che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede ed a decretare il rientro di un contingente minimo;
  - **VISTO** l’art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività*;
  - **VERIFICATA** tra l’altro l’irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali guanti e mascherine, e considerata l’attuale difficoltà nel reperimento degli stessi e dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia dei locali, conformi alle indicazioni del Ministero della Salute a tutela della salute pubblica e di tutto il personale dell’istituto e dei loro familiari conviventi;
  - **PREVIA** intesa con l’RSPP d’istituto;
  - **PREVIA** informativa al RLS dell’istituto, alle OO.SS e al presidente del Consiglio di Istituto

## DECRETA

**per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente richiamati:**

- la chiusura della presente istituzione scolastica a decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 (salvo proroghe);

- l'erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di autorizzazione concessa alla DSGA, a n. 4 assistenti amministrativi e a n. 1 assistente tecnico di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "lavoro agile" dalle proprie abitazioni, secondo il piano delle attività aggiornato al 19 marzo 2020;
- la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, del dirigente scolastico e di un contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità lavoro agile, da decretare con successivo atto;
- il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi, ...), le tutele previste dalla fattispecie dell'obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal servizio
- L'operatività in remoto dei contatti telefonici e della posta elettronica è garantita attraverso i seguenti riferimenti:
  - e-mail: [csis05300v@istruzione.it](mailto:csis05300v@istruzione.it)
  - cellulare: 3313542464

Il presente provvedimento:

- resterà pubblicato per **15 giorni** all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica <http://www.iisbacheletspezzano.edu.it>
- ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. *Francesco Talarico*

(Firma Digitale SIDI)